

**ODG/PRG:** 136

**PG:** 70064/97

**Data Seduta:** 30/06/1997

**Data inizio vigore:** 17/07/1997

**Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:**

Odg/prg n.50 N.PG. 9872/2001 Data seduta 29/01/2001 Testo totalmente consolidato

Odg/prg n.192 N.PG. 83973/2001 Data seduta 21/06/2001 Testo totalmente consolidato

Odg/prg n.155 N.PG. 4766/2003 Data seduta 03/06/2003 Testo totalmente consolidato

Odg/prg n. 179 N PG. 223056/2008 Data seduta 13/10/2008 Testo totalmente consolidato

## **Regolamento di polizia mortuaria locale**

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

###### Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27-7-1934, al DPR 10.9.1990 n.285 e alla Legge Regionale 4.5.1982 n.19, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

##### Articolo 2

###### Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi di polizia mortuaria, sono gestiti, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, attraverso le forme individuate dagli artt. 22-23 e 25 della legge 8.6.1990 n.142 in armonizzazione con le attribuzioni previste per la città metropolitana.

3. Le strutture individuate dal precedente comma 2, svolgono nella area di competenza il servizio di trasporto funebre<sup>i</sup>

ed ogni altra attività anche di carattere commerciale o finanziario, al fine di soddisfare precise istanze sociali e di garantire la massima tutela della cittadinanza.

4. Le competenze affidate dal DPR 285/90 al Coordinatore Sanitario della USL sono svolte da struttura a ciò delegata con proprio atto dalla Regione.

### Articolo 3

#### Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

### Articolo 4

#### Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici del Cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10.09.1990, l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione e quelle disponibili, oltre ad ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241;

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

## TITOLO II

### STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

### Articolo 5

#### Ammissione nelle strutture cimiteriali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio dell'area metropolitana di Bologna o che, ovunque decedute, avevano nell'area stessa, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento nel cimitero in sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. L'ammissione di salme nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco, dall'Autorità Giudiziaria, dal Medico necroscopo ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto.

4. Nel deposito di osservazione e nell'obitorio è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari, salvo i casi previsti dalle norme di accesso.

5. Con apposita ordinanza del Sindaco sono regolamentati:

- a) l'orario di apertura dei cimiteri e delle strutture necroscopiche cimiteriali;
- b) la disciplina di ingresso a tali strutture;
- c) ogni altra norma relativa a particolari divieti;
- d) i riti funebri;
- e) l'apposizione di epigrafi, monumenti, ornamenti anche floreali, cippi, lapidi, e copritomba.

## Articolo 6

### Servizi Mortuari

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge, o specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi in particolare:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) l'uso delle celle frigorifere presso il deposito di osservazione o l'obitorio e presso la Camera Mortuaria del Cimitero;
- e) il trasporto funebre nell'ambito di competenza, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
- f) *abrogata*<sup>ii</sup>;
- g) *abrogata*<sup>iii</sup>;
- h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- i) la deposizione delle ceneri in cinerario comune;
- l) il feretro per le salme di persone il cui trasporto avvenga con le norme di cui all'art. 14 lettera B del DPR 285/90<sup>iv</sup>;
- m)<sup>v</sup> estumulazioni ordinarie.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe da stabilirsi dagli organi competenti.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2 comma, lettera g) della legge 08-06-1990 n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

## TITOLO III NORME DI POLIZIA MORTUARIA

### CAPO I FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

#### Articolo 7 Feretri

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del DPR 285/90.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, o decentemente avvolta in lenzuola. Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola di tessuto biodegradabile.
3. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale a ciò autorizzato.
4. I feretri destinati all'inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice, ecc.) e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici; inoltre sul fondo dovrà essere inserito apposito strato di materiale assorbente biodegradabile contenente idonee sostanze antisettiche.
5. I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 14, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.
6. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui all'art. 30 del DPR 285/90. Nel caso in cui la salma sia destinata all'inumazione, sempre che il trasporto avvenga nell'ambito del Comune in luogo non diverso del Cimitero, a norma dell'art. 24 del DPR 285/90 non si applicano le disposizioni dell'art. 25 del DPR 285/90.

#### Articolo 8 Trasporti funebri

1. I criteri generali di fissazione degli orari, delle modalità e dei percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle seguenti fattispecie:
  - a) trasporto effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi;
  - b) trasporto, svolto negli altri mesi, ma con una percorrenza superiore ai 300 km.;

c) trasporto avviene quando siano trascorse 48 ore dal decesso.

3. I trasporti funebri si dividono in trasporti gratuiti ed in trasporti a pagamento:

- a) a pagamento, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto delle composizioni floreali sullo stesso carro o su apposito carro porta-corone, il trasporto del feretro con automezzo diverso dal seguente punto b), la scelta di un feretro diverso da quanto previsto dall'art. 6 comma 2 lettera l) del presente regolamento.
- b) gratuiti: a carico del Comune, da effettuarsi con carro chiuso, in ogni altro caso.

4. *Abrogato.*<sup>vi</sup>

5. Per ogni trasporto funebre proveniente da altro Comune o da altro Stato o diretto ad altro Comune o altro Stato, eseguito per mezzo di terzi autorizzati, senza l'intervento del servizio comunale, è dovuto all'Amministrazione Comunale un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del DPR 285/90, nella misura stabilita dal Comune. Detto diritto non è dovuto per i trasporti eseguiti da terzi di ceneri o resti mortali, e per le salme provenienti da altri Comuni trasportate all'obitorio comunale su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e successivamente dirette ad altri Comuni o all'estero. E' dovuto in ogni altro caso, comprese le salme dirette ai forni crematori indipendentemente dalla successiva destinazione delle ceneri.

6. Trascorse 24 ore dal decesso e non oltre le 48 ore, ad esclusione dei decessi avvenuti in strutture ospedaliere e dei casi di accertata necessità autorizzati di volta dalla competente Autorità Sanitaria, si dovrà procedere alla chiusura della cassa e nel caso di salma destinata all'inumazione, al trasporto al cimitero e successivo seppellimento.

## CAPO II

### SEPOLTURE

#### Articolo 9

##### Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le inumazioni in campo comune delle durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate<sup>vii</sup> ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata, e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.

#### Articolo 10

##### Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie che avvengono in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal successivo Titolo IV del presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, della cassetta resti o dell'urna cineraria, ed alla sua chiusura come prevista dall'art. 76, commi 8 e 9 del DPR 285/90; tali dimensioni non dovranno essere inferiori a quanto stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76, 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del DPR 285/90.

## Articolo 11

### Tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo provvisorio previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato;

d) in ogni altro caso in cui l'attesa della tumulazione definitiva superi il periodo massimo di sosta in Camera Mortuaria consentito.

3. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori purché tale periodo sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo intercorso tra il giorno di stipula della concessione provvisoria al giorno in cui avvenga l'estumulazione del feretro; le frazioni di trimestre sono computate come un trimestre intero. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune servendosi anche del deposito cauzionale di cui sopra per le necessarie operazioni.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## Articolo 12

### Cremazione

1. Nel cimitero comunale della Certosa è realizzato un impianto di cremazione secondo le norme di cui all'art. 78 del DPR 285/90.

2. I forni sono costruiti in modo da poter porre nel crematorio l'intero feretro. I feretri composti da duplice cassa devono essere posti in forni muniti degli appositi impianti di abbattimento dei metalli presenti nei fumi.

3. Nel caso di richiesta di cremazione postuma alla sepoltura di una salma è competente il Sindaco del luogo ove è sepolta la salma.

4. Compiuta la cremazione, le ceneri possono essere:

diligentemente raccolte in apposita urna funeraria sigillata, riportante all'esterno le anagrafiche del defunto, e sistemate a richiesta in apposite cellette, mensole, nicchie, o in alternativa in altra sepoltura privata, anche già contenente altra salma o suoi resti mortali, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;

collocate nel cinerario comune qualora la famiglia non abbia provveduto ad altra destinazione.

(cancellato in fase di omologazione)

### CAPO III

#### OPERAZIONI CIMITERIALI

##### Articolo 13

##### Esumazioni

1. Per esumazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di salme precedentemente inumate, e si suddividono in:

a) esumazioni ordinarie se operate d'ufficio alla scadenza del periodo di 10 anni per le inumazioni in campo comune, ed alla scadenza della concessione per le inumazioni in campo privato;

b) esumazioni straordinarie se operate su richiesta di parte, prima dei limiti temporali previsti dal precedente punto a).

2. Le esumazioni ordinarie sono regolamentate dal Sindaco con propria ordinanza; è compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria stendere annualmente i tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria nell'anno seguente.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

4. L'autorizzazione alle esumazioni straordinarie può essere concessa di norma solo nel periodo di 8 mesi dalla inumazione ed alle condizioni previste dall'art. 84, lettera a) del DPR 285/90; sono fatti salvi i casi relativi a salme di persone morte per malattia contagiosa per cui rimane valido quanto previsto dalla successiva lettera b) del medesimo articolo del DPR 285/90.

5. I resti risultanti dall'azione dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sulle salme di persone decedute dal 27.10.1990, rinvenuti in occasione delle esumazioni, salvo che diversamente non disponga la eventuale domanda dei familiari, possono essere avviati alla cremazione laddove non sia dissenziente il coniuge o in sua mancanza il parente più prossimo.

## Articolo 14

### Estumulazioni

1. Per estumulazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di salme precedentemente tumulate, e si suddividono:

a) estumulazioni ordinarie quando sono eseguite d'ufficio allo scadere della concessione a tempo determinato, o su richiesta dei familiari, dopo una permanenza della salma nel tumulo non inferiore ai 20 anni, se trattasi di concessione perpetua;

b) estumulazioni straordinarie laddove, su richiesta di parte, l'operazione venga effettuata prima dei suddetti termini temporali.

2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi.

3. I resti risultanti dall'azione dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sulle salme di persone decedute dal 27.10.1990, rinvenuti in occasione delle estumulazioni, salvo che diversamente non disponga la eventuale domanda dei familiari, possono essere avviati alla cremazione laddove non sia dissenziente il coniuge o in sua mancanza il parente più prossimo.

## Articolo 15

### Operazioni di disseppellimento

1. Il Sindaco su richiesta dei familiari interessati può autorizzare operazioni di disseppellimento delle salme per effettuare:

a) traslazione in altra sepoltura a concessione per abbinamento di salme di coniugi o parenti entro il 2 grado;

b) traslazione in sepoltura a concessione tale da permettere un più facile accesso da parte di coniuge o parenti entro il 2 grado portatori di accertati impedimenti fisici;

collocazione in sepolcro privato;

c) trasporto in Cimitero di altro Comune;

d) cremazione della salma dissepolta.

2. (cancellato)

3. (cancellato in fase di omologazione)

## TITOLO IV

### SEPOLTURE PRIVATE

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 16

### Sepulture private

1. Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art.26, il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private.
2. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del C.C.
3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o/e per impiantarvi campi a sistema di inumazione privata purché dotati di adeguati ossari.

## Articolo 17

### Tipologie e durata d'uso delle sepolture private

1. Le sepolture private possono essere distinte in:
  - a) sepolture individuali (fosse, loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, ecc.)
  - b) sepolture per famiglia e collettività (campetti, biloculi, archi a più posti, celle, cripte, edicole, ecc.)
2. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, e nell'ambito dei termini massimi stabiliti dalle vigenti normative nazionali, il Consiglio Comunale fisserà le durate d'uso dei sepolcri privati per ottenere il miglior equilibrio tra richiesta di sepolcri e loro disponibilità, e il progressivo spostamento della richiesta dalle sepolture conservative (tumuli) a quelle a consumazione (inumazione, cremazione).

## CAPO II

### CONCESSIONI CIMITERIALI

## Articolo 18

### Concessioni cimiteriali e modalità di accesso

1. La concessione, laddove sia regolata da schema contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi dell'art.29 dello Statuto Comunale, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio);
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

3. Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

4. Più concessionari possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione indicando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa; analogamente i concessionari possono richiedere la suddivisione di una concessione già esistente. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n.15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure formulata separatamente da tutti gli stessi.

5. La sepoltura individuale privata, di cui all'art. 16, 1 comma, lettera a), può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne. La sepoltura privata per i biloculi è concessa solo in presenza di una salma.

6. Le modalità di assegnazione vengono stabilite dal Sindaco con apposita ordinanza.

7. La Giunta può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree per la realizzazione di sepolcri, applicando canoni o tariffe di concessione ridotte rispetto a quanto previsto dall'apposito tariffario, sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.

## Articolo 19

### Disciplina del diritto d'uso delle concessioni cimiteriali

1. Relativamente alla disciplina del diritto d'uso, le sepolture private sono distinte in:

a) sepolture concesse prima del 10.02.1976 per le quali viene riconosciuta, la dove esplicitamente riportata nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo o per un periodo determinato, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal C.C. Libro Secondo Titolo II e III (sepolcro ereditario);

b) sepolture concesse dal 10.02.1976 per le quali viene riconosciuto, nei modi esplicitati dalle norme contrattuali, il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso, alla morte del concessionario, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art.74 e seguenti del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti gli stessi solidalmente (sepolcro gentilizio).

2. (cancellato)

3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Servizio di Polizia Mortuaria entro 3 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L'Amministrazione Comunale entro il termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

#### Art.20

(Rinuncia a concessione cimiteriale)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.
2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.
3. La rinuncia determina un contratto di retrocessione del sepolcro; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto di retrocessione limitatamente al numero di anni interi residuali e non fruiti. Per le concessioni perpetue il rimborso sarà pari al 50% della tariffa in vigore, relativa al sepolcro retrocesso, al momento della stipula del contratto di retrocessione, eventualmente diminuito di un terzo in considerazione dello stato di conservazione del sepolcro.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.<sup>viii</sup>

#### Art. 21

(Decadenza della concessione cimiteriale)

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;
  - c) quando il sepolcro risulti in stato di abbandono per incuria o per irreperibilità degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro previsti all'art.25 del presente Regolamento;
  - d) quando il sepolcro individuale non sia stato occupato da salma, ceneri, o resti per i quali sia stata ottenuta, entro sessanta giorni solari dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
  - e) in caso di mancata comunicazione della variazione dell'intestazione della concessione nei tempi e nei modi previsti all'art.19 comma 3\_ del presente Regolamento;
  - f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.24 del presente Regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti;
  - g) quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione.
2. L'Amministrazione, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere a) b) d) f), previa comunicazione di avvio del procedimento, emette l'atto di decadenza dandone comunicazione agli aventi diritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi previsti alle lettere d) f) la pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa ingiunzione ad adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa entro il tempo determinato al concessionario, o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nel caso di irreperibilità dei destinatari, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 4 del presente articolo.

3. L'Amministrazione, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere c) e), invia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad uno degli aventi titolo, in quanto reperibili, una ingiunzione ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento, agli obblighi previsti dal presente Regolamento. Nel caso previsto dalla lettera c) lo stato di abbandono o la mancata manutenzione sono attestati dall'Amministrazione sulla base delle risultanze della catalogazione in atto, sentita la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia-Romagna e la Soprintendenza al Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico. Il termine, inoltre, è riferito alla presentazione del progetto di restauro, che deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dei tempi del restauro stesso, che deve in ogni caso concludersi entro un anno dalla approvazione del progetto. Al ricevente è accordata la facoltà, con il consenso degli altri aventi diritto, di indicare un diverso destinatario delle comunicazioni. Al concessionario ingiunto o agli eredi dello stesso è accordata la possibilità di avvalersi dell'istituto della rinuncia, così come disciplinato dall'art. 20 del presente regolamento, nel caso in cui non voglia provvedere alla manutenzione della propria tomba. Qualora non vengano adempiuti gli obblighi previsti dal presente Regolamento entro il termine stabilito, l'ufficio competente invia al destinatario delle comunicazioni una seconda ingiunzione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un nuovo termine di ulteriori sessanta giorni per l'adempimento degli stessi, con la specifica che verranno attivate le procedure necessarie per dichiarare la decadenza della concessione qualora gli obblighi non fossero adempiuti nei termini indicati. La stessa comunicazione viene pubblicata contemporaneamente all'Albo Pretorio e all'Albo Cimiteriale. Se gli obblighi previsti dal presente articolo non sono adempiuti, l'Amministrazione adotta il provvedimento di decadenza, il quale viene notificato all'interessato e pubblicato all'Albo Pretorio ed all'Albo Cimiteriale. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento in oggetto, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.

4. Qualora i Servizi Funerari non siano in grado di individuare gli aventi diritto si avvia la procedura di decadenza. In tal caso viene posto un avviso sul sepolcro per almeno sessanta giorni consecutivi, nel quale si invitano gli aventi diritto a fornire proprie notizie. Trascorso tale termine, viene apposto un'intimazione all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale, nonché, qualora ritenuto opportuno, sui mezzi di comunicazione locali, nella quale si avvisa che, trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso, sarà pronunciata la decadenza della concessione. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte dell'Amministrazione.

5. Nei casi previsti dal precedente comma 1, lett. g), si procede secondo quanto previsto dal presente articolo.

6. Nei provvedimenti di decadenza è evidenziata la possibilità di presentare ricorso agli organi competenti entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato.<sup>ix</sup>

## Art.22

### (Revoca di concessione cimiteriale)

1. L'Amministrazione, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura o area o manufatto dati in concessione.

2. L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale per la durata di sessanta giorni.

3. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento di cui ai commi precedenti, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.<sup>x</sup>

#### Art. 23

(Estinzione di concessione cimiteriale)

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.18, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10.09.1990, n.285.

2. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede l'Amministrazione collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. L'Amministrazione con congruo preavviso comunica la scadenza della concessione agli interessati. Qualora i concessionari siano irreperibili, la comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale.

3. Le concessioni cimiteriali si estinguono, altresì, per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile.<sup>xi</sup>

<sup>xii</sup>

#### Art.23 bis

(Modalità di riassegnazione dei sepolcri perpetui)

1. I sepolcri perpetui rientrati nella disponibilità dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dagli artt. 20, 21, 22 e 23 del presente Regolamento, sono riassegnati, senza vincolo di osservanza dei vigenti tariffari, secondo procedure di evidenza pubblica, qualora si profili la possibilità di una domanda superiore all'offerta; ovvero mediante assegnazione diretta previa idonea pubblicità.

2. Le modalità di visibilità delle epigrafi relative ai sepolti dai nuovi concessionari sono concordate con la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e la Soprintendenza al Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico.<sup>xiii</sup>

### CAPO III

#### NORME TECNICHE

#### Articolo 24

Progettazione e costruzione di sepolture private

1. I progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'Autorità sanitaria e della Commissione Edilizia, secondo le disposizioni di cui ai Capi XIV e XV del DPR 10.09.90 n.285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

2. I progetti di costruzione devono essere presentati, per l'approvazione entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione.

3. Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida, della concessione in oggetto. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza l'Amministrazione Comunale provvederà, previa diffida, alla decadenza della concessione in oggetto.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

## Articolo 25

### Manutenzione di sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari; per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone in ragione della capacità e della tipologia della tomba in concessione.

3. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui comma precedente, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consigliare.

4. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inadatto, dal Responsabile dei Servizi Mortuari, alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 mesi.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Articolo 26

### Redazione Piano Regolatore Cimiteriale

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

## Articolo 27

## Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Gli obblighi di cui alle disposizioni dell' art. 25, 2 comma hanno decorrenza sulle sepolture dopo un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Gli effetti dell'art.21, 1 comma, lettera e) sono sospesi per tre anni dal momento di entrata in vigore del presente Regolamento.

## Art. 28

### Cassa e modalità di pagamento

1. I Servizi Mortuari introietteranno, tramite un proprio ufficio di cassa, le somme dovute per i diritti ed i corrispettivi relativamente ai servizi erogati come da tariffari approvati.
2. Per la particolare natura dei Servizi, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Contabilità del Comune di Bologna, il Cassiere è autorizzato ad accettare il pagamento anche non contestualmente all'erogazione del servizio, fissando un termine utile non superiore ai 30 giorni solari, salvo il ricorso da parte del Comune alle ordinarie procedure legali per il recupero delle somme non riscosse.
3. Il Servizio Cassa è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti per l'acquisto di beni e servizi del Servizio Mortuario nei limiti dell'autorizzazione all'acquisto, deliberata con regolare procedura amministrativa. Per le somme così anticipate si provvederà trimestralmente sulla base di provvedimenti deliberativi alla conseguente regolarizzazione contabile.

## Art. 29

### Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" DPR 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 03.03.1934 n.383 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge 24.11.1981 n.689.

## Art. 30

### Soppressione norme incompatibili

1. Sono abrogati gli artt. da 443 a 481 del vigente Regolamento Comunale di Igiene, contenenti norme di Polizia Mortuaria.
2. Sono inoltre abrogati le norme del "Regolamento speciale per i Trasporti e le Onoranze Funebri", approvato con deliberazione Consigliare n.343 del 20.12.1972, non compatibili con il presente Regolamento.

3. Sono da intendersi abrogate ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto con il presente Regolamento.

---

<sup>i</sup> L' Articolo 18 - del provvedimento Odg/Prog. 50 - PG N. 9872/2001 - Data seduta 29/01/2001 ABROGA alcuni elementi testuali nella seguente testo: con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 comma B del T.U. 2578 del 25-10-1925,

<sup>ii</sup> Il Testo Delibera - - del provvedimento Odg/Prog. 192 - PG N. 83973/2001 - Data seduta 21/06/2001 introduce una SOSTITUZIONE del seguente testo: l'inumazione in campo comune

<sup>iii</sup> Il Testo Delibera - - del provvedimento Odg/Prog. 192 - PG N. 83973/2001 - Data seduta 21/06/2001 introduce una SOSTITUZIONE del seguente testo: la cremazione di salme

<sup>iv</sup> Il Testo Delibera - - del provvedimento Odg/Prog. 192 - PG N. 83973/2001 - Data seduta 21/06/2001 ABROGA alcuni elementi testuali nella seguente testo: purché destinate all'inumazione in campo comune o alla cremazione

<sup>v</sup> Il Testo Delibera - - del provvedimento Odg/Prog. 192 - PG N. 83973/2001 - Data seduta 21/06/2001 ABROGA alcuni elementi testuali nella seguente testo: esumazioni ed

<sup>vi</sup> L' Articolo 18 - del provvedimento Odg/Prog. 50 - PG N. 9872/2001 - Data seduta 29/01/2001 introduce una SOSTITUZIONE del seguente testo: I trasporti su territorio comunale sono svolti in privativa come da precedente art.3; la privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del DPR 285/90.

<sup>vii</sup> Il Testo Delibera - - del provvedimento Odg/Prog. 192 - PG N. 83973/2001 - Data seduta 21/06/2001 ABROGA alcuni elementi testuali nella seguente testo: gratuitamente

<sup>viii</sup> L' Articolo 1 - del provvedimento Odg/Prog. 155 - PG N. 4766/2003 - Data seduta 03/06/2003 introduce una SOSTITUZIONE del seguente testo: Articolo 20 Rinuncia a concessione cimiteriale.1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.3. La rinuncia determina un contratto di retrocessione del sepolcro; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto di retrocessione limitatamente al numero di anni interi residui e non fruiti. Per le concessioni perpetue tale periodo residuale su calcolare il rimborso viene stabilito in 99 anni.

<sup>ix</sup> L' Articolo 2 - del provvedimento Odg/Prog. 155 - PG N. 4766/2003 - Data seduta 03/06/2003 introduce una SOSTITUZIONE del seguente testo: Articolo 21 Decadenza di concessione cimiteriale.1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri, o resti per i quali sia stata ottenuta, entro 60 giorni solari dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione salvo comprovati casi di forza maggiore;b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;in caso di mancata comunicazione della variazione dell'intestazione della concessione nei tempi e nei modi previsti all'art. 19, comma 3;c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 24 non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti;d) (cancellato in fase di omologazione) quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti all'art. 25;e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione.2. La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose.

<sup>x</sup> L' Articolo 3 - del provvedimento Odg/Prog. 155 - PG N. 4766/2003 - Data seduta 03/06/2003 introduce una SOSTITUZIONE del seguente testo: Articolo 22 Revoca di concessione cimiteriale.1. (cancellato in fase di omologazione).2. Della decisione di revoca presa l'Amministrazione Comunale dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni dell'atto di revoca.3. Disposta la revoca della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

<sup>xi</sup> L' Articolo 4 - del provvedimento Odg/Prog. 155 - PG N. 4766/2003 - Data seduta 03/06/2003 introduce una

---

SOSTITUZIONE del seguente testo: Art. 23 Estinzione di concessione cimiteriale. 1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 15, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 10.09.90 n.285.2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

<sup>xii</sup> L' Articolo 5 - del provvedimento Odg/Prog. 155 - PG N. 4766/2003 - Data seduta 03/06/2003 INSERISCE una nuova partizione.

<sup>xiii</sup> L' Articolo 5 - del provvedimento Odg/Prog. 155 - PG N. 4766/2003 - Data seduta 03/06/2003 INSERISCE nuovi elementi testuali.